



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF026
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 2

OGGETTO	CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS DAL 2017
RIFERIMENTI	Art. 1 c. 165 L. n. 232/2016; Circ. INPS n. 21/2017
CIRCOLARE DEL	13/02/2017

CONTRIBUTI RIDOTTI ALLA GESTIONE SEPARATA PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

L'Inps ha comunicato le aliquote contributive applicabili per i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal 1/01/2017:

- 24% per i titolari di una prestazione pensionistica o lavoratori già iscritti ad un'altra forma pensionistica obbligatoria (non modificata rispetto al 2016)
- 32,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria non titolari di partita Iva (aumentata rispetto al 2016)
- 25,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di partita Iva (ridotta rispetto al 2016).

Con la Circolare n. 21 del 31.01.2017, l'Inps ha reso note le aliquote contributive di quest'anno per la gestione separata.



Nota: la **Gestione Separata Inps** è stata istituita dal 1° gennaio 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai **soggetti** che esercitano **abitualmente l'attività di lavoro autonomo non rientranti nelle categorie artigiani o esercenti attività commerciali, non iscritti alle apposite Casse di previdenza di categoria, nonché ai lavoratori parasubordinati.**

Dal 1° gennaio 2007, per effetto della Legge finanziaria 2007 n. 296/2006 i soggetti tenuti alla **Gestione Separata Inps** sono stati **distinti in due categorie**:

- 1) i **soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria** (titolari o non titolari di partita IVA);
- 2) tutti gli altri soggetti, ovvero i soggetti **titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.**

A decorrere dal 2017, l'art. 1 c. 165 della Legge di Bilancio 2017 ha disposto che l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi:

- ➔ **titolari di partita IVA e privi di Cassa previdenziale** (e, dunque, iscritti alla Gestione separata INPS)
- ➔ **sarà pari al 25%** (in luogo del 27% applicata fino al 2016).

a cui va aggiunto lo 0,72% per la tutela della maternità, assegni familiari o degenze ospedaliere.



Nota: **non sono state modificate le aliquote per gli altri soggetti** iscritti a tale gestione, che, quindi, saranno pari al:

- **32%** per i soggetti **non iscritti ad altra forma di previdenza, non titolari di Partita IVA** (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.)
- **24%** per i **pensionati e titolari di altra forma di previdenza.**

Pertanto, le aliquote per il 2017 sono state fissate nella misura del:

- ➔ **24%** per i titolari di una prestazione pensionistica o per i lavoratori già iscritti ad un'altra forma pensionistica obbligatoria, **senza quindi modifiche rispetto all'anno scorso**;
- ➔ **32,72%** per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria **non titolari di partita Iva**, che hanno pertanto subito l'aumento di un punto percentuale rispetto all'anno scorso;
- ➔ **25,72%** per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria **titolari di partita Iva**. Per effetto della L. 232/2016 per tali soggetti si è avuto una diminuzione dell'aliquota contributiva di due punti percentuali rispetto all'anno scorso.

MASSIMALE E MINIMALE PER L'ACCREDITO CONTRIBUTIVO

Le aliquote contributive sono applicabili **fino ad un massimale di reddito di € 100.324,00**, non modificato rispetto a quello fissato l'anno scorso.

Allo stesso modo, il **minimale di reddito** valido per l'**accredito dei contributi** è confermato anche per il 2017 nella misura di **€ 15.548,00**.

COMPENSI INTERESSATI – LA “CASSA ALLARGATA”

Le nuove aliquote **si applicano ai compensi erogati dal 2017**, anche se riferiti a prestazioni rese nel 2016.

Tuttavia, posto che ai **compensi corrisposti ai collaboratori assimilati ai redditi da lavoro dipendente** trova applicazione il “principio di cassa allargato”, ai **compensi erogati ai collaboratori entro il 12/01/2017 riferiti a prestazioni rese entro il 31/12/2016**, si applicano le **aliquote contributive in vigore nel 2016**.

Si ricorda, poi, che il principio di cassa allargata **non è applicabile** alle somme corrisposte a lavoratori autonomi occasionali, venditori porta a porta e tutti gli altri soggetti iscritti alla Gestione Separata.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Ai fini delle modalità di versamento dell'onere contributivo si ricorda che, nel caso di **collaboratore o lavoratore autonomo occasionale**, esso è ripartito tra prestatore e committente nella misura pari a:

- **1/3** a carico del collaboratore;
- **2/3** a carico del committente.

Nel caso di **associazione in partecipazione** con apporto di solo lavoro (se prorogati ex Dlgs 81/2015), l'onere è, invece, ripartito nel seguente modo:

- **55%** a carico dell'associante;
- **45%** a carico dell'associato.

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA		ALIQUOTA 2016	ALIQUOTA 2017
ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI		24%	24%
TITOLARI DI PENSIONE (diretta e indiretta)			
NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI	TITOLARI DI PARTITA IVA	27,72%	25,72%
	NON TITOLARI DI PARTITA IVA	31,72%	32,72%

(*) Tali aliquote trovano applicazione fino al **reddito massimale pari ad € 100.324**